

**UNIONE TERRA DI MEZZO**

**Provincia di Reggio Emilia**

**Repertorio N° -----**

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "L'ALTRO TEATRO" DI CADELBOSCO DI SOPRA DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 30 SETTEMBRE 2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30 SETTEMBRE 2028**

**Atto redatto in modalità elettronica**

L'anno duemilaventi-----, il giorno ----- (-----) del mese di -----, presso la Sede dell'Unione Terra di Mezzo,

**AVANTI A ME**

**Dott.ssa -----** nata a ..... il ..... CF ..... Vice Segretario Generale dell'**UNIONE TERRA DI MEZZO**, autorizzato a rogare su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali lo stesso è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.c) del D.Lgs 267/2000 e comma 5 del medesimo decreto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in P.zza della Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE);

**SONO COMPARI**

Da una parte:

Dott.ssa ----- nata a ----- il ----- CF: ----- domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo, P.zza della Libertà 1, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'**UNIONE TERRA DI MEZZO** - Codice Fiscale 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Presidente n.----- del ----- di seguito denominato nel presente atto come

“Concedente”;

Dall'altra parte:

----- nato a ----- il ----- residente a ----- in Via -----, CF -----, il quale interviene in questo atto in qualità di legale Rappresentante di -----, avente sede Legale in ----- in via S-----, CF/P.IVA -----

La suddetta ----- in prosieguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”;

### **PREMESSO CHE**

- l'Unione Terra di Mezzo, nell'affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale “L'Altro Teatro” a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di un'attività teatrale di elevata qualità artistica. L'obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale di qualità, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzare la vita culturale locale.
- con determinazione del Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche giovanili n. ---- del -----, è stata indetta la relativa selezione pubblica, mediante procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 e dell'Art. 164 del D.Lgs. 50/2016, D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016;
- nelle medesime determinazioni si dava corso alla procedura di gara per l'individuazione del Concessionario per la gestione ----- dal ----- al -----;
- veniva stabilito in € ----- (-----//00 IVA esclusa) il canone per stagione, soggetto a ribasso, da corrispondere per l'intera durata del contratto, con oneri della

- sicurezza da rischi di interferenza pari a “zero”;
- veniva dato atto che al momento dell’attivazione della procedura per l’affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto;
  - con la menzionata determinazione è stato demandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla “Convenzione per l'affidamento alla provincia di Reggio Emilia delle funzioni di stazione unica appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria” sottoscritta dalle parti in data 30/11/2022 (annotata al registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n.151/2022);
  - la SUA della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di trasmissione della richiesta del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, trasmessa con nota dell'Unione Terra di Mezzo prot. n. -----, ha provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, l'Avviso per indagine di mercato prot. ----- con termine ricezione alle ore ----- del -----;
  - con Determinazione n.----- del ----- ad oggetto: “-----” la Provincia ha approvato, a seguito di apposita procedura esperita nelle sedute del \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_( \_ sedute), il verbale di gara nel quale risulta che la proposta di aggiudicazione, a favore dell'operatore economico ----- con sede legale in via ----- a ----- – CF/P.IVA ----- quale concorrente che ha conseguito il punteggio pari a -----/100 ed ha offerto un ribasso del -----% sul contributo posto a base d'asta;
  - l'Unione Terra di Mezzo riconoscerà, per ogni stagione teatrale, al predetto operatore, ai fini dell'equilibrio economico finanziario, un corrispettivo di € ----- (-----) IVA esclusa per ogni stagione teatrale;
  - la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia con nota del ----- pervenuta via Pec, in atti al Protocollo Generale n.-----, comunicava l'aggiudicazione definitiva non efficace citata, dando atto, che la suddetta diverrà

efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti;

- con Determinazione n.----- del ----- il Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace della concessione in oggetto, come da determinazione della Provincia n.\_\_\_\_/2022, rideterminando contestualmente il quadro economico per l'importo pari a € ----- (-----) IVA 22% compresa, per il periodo di vigenza della concessione;
- con nota del -----, acquisita al protocollo generale n.-----, la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare, che i requisiti cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. hanno dato esito positivo e non hanno fatto emergere irregolarità, pertanto il provvedimento di aggiudicazione, adottato con determinazione dirigenziale n.----- è, alla data del -----, divenuto "efficace";
- nei documenti di gara è stata richiamata l'applicazione alla presente concessione del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;
- nella Determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma pubblica amministrativa;
- con determinazione dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n.----- del ----- veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dal ----- sulla base della comunicazione citata, ed in esito ai controlli effettuati, dalla SUA della Provincia di Reggio Emilia a favore di ----- alle condizioni prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta economica e nei documenti di gara;
- con le determinazioni n.----- della Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo si è provveduto altresì a rideterminare il quadro

- economico del servizio e ad acquisire il seguente CIG DERIVATO -----;
- è stata richiesta la verifica di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di ----- ;
  - in particolare sono stati effettuati dalla Provincia i controlli di cui all'art.80 e 83 del D.LGS 50/2016 s.m.i., tutti con esito positivo, senza che siano emerse irregolarità;

#### **DATO ATTO CHE**

- con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) le funzioni culturali, sportive e del tempo libero, come da deliberazione approvata con atto n.36 nella seduta del 27/12/2017;
- la convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni conferenti e l'Unione Terra di Mezzo dispone all'Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE che :
  1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita la funzione e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:
    - gli immobili o la porzione d'essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, con le modalità e le specificità, anche contrattuali, che saranno opportunamente definite in relazione alla tipologia di immobile e alla relativa destinazione d'uso;
    - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
    - i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.
  2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

3. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

4. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.

6. La copertura assicurativa relativa a danni che dovessero verificarsi ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d'uso all'Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione.

**Tutto ciò premesso,**

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano

ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a. Capitolato Speciale d'Appalto Unico coi relativi allegati, unitamente al piano economico finanziario, approvati con le citate determinazioni dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n.-----, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato;
- b. Copia inviata dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata da ----- in sede di gara;
- c. Polizza Fidejussoria per la garanzia definitiva, prot. ----- del ----- rilasciata da -----
- d. Polizza assicurativa Responsabilità Civile n.----- emessa il -----, acquisita al prot. ----- stipulata con ----- , Agenzia di ----- e successivi atti di quietanza (quietanzata sino al -----);
- e. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;
- f. Accordo per il trattamento dei dati personali prot. -----;

3. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, vengono depositati nel fascicolo contrattuale dell'Area Affari generali - Sede operativa di Castelnovo di Sotto. L'originale cartaceo della garanzia, di cui al **punto c**, è depositato presso il Tesoriere dell'Unione Terra di Mezzo.

4. E' stata richiesta l'informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) in data ----- pertanto si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'art.92 del D.Lgs 159/2011 e, qualora successivamente alla sottoscrizione del presente, dovesse pervenire documentazione ostativa, il contratto si intende immediatamente risolto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

5. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

6. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

## **ARTICOLO 2 (Norme applicabili)**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati, con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

3. Le parti si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014.

4. Il Concessionario, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) è in possesso, al momento della stipula del contratto e lo sarà per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività in

qualità di Concessionario;

c) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto.

### **ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)**

1. L'Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentato, nel prosieguo denominato "Unione", affida a -----, successivamente definita "Concessionario", la gestione -----, sito in -----, come individuato e descritto nel Capitolato Speciale e relativi allegati che qui si intendono integralmente riportati ed allegati al presente contratto.
2. Il teatro comunale suddetto deve essere a disposizione e utilizzabile da tutti i cittadini, secondo le modalità stabilite nel presente contratto e nel Capitolato Speciale e relativi allegati.
3. Gli immobili costituenti l'oggetto del presente atto sono consegnati nello stato di fatto e di diritto e conservazione in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario e come da verbale di consegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dal Concessionario e dal Concedente, in data ----- prot.-----.
4. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente contratto.

### **ARTICOLO 4 (Durata della concessione)**

1. La presente concessione ha una durata di ----- ai patti e condizioni previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con la citata determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili n. ----- e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara.

### **ARTICOLO 5 (Corrispettivo)**

1. Il Concedente, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario (art. 3, c. 1, lett. fff) del D.Lgs. n. 50/2016) e ai sensi e per gli effetti dell'art. 165, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, eroga al Concessionario un corrispettivo a stagione di Euro ----- (-----/00) IVA esclusa, risultante dal ribasso effettuato

dal Concessionario, in sede di presentazione dell'offerta economica, corrisposto in tre rate rispettivamente:

- la 1<sup>a</sup> rata pari al 40% sarà liquidata entro il 30/9 di ogni anno; - *per il primo anno di concessione (stagione 2023/2024) la 1<sup>a</sup> rata sarà liquidata a seguito dell'aggiudicazione, una volta terminati i controlli;*
- la 2<sup>a</sup> rata pari al 40% sarà liquidata entro il 31/1 di ogni anno;
- la 3<sup>a</sup> rata pari al restante 20% sarà liquidata entro il 15/10 ad avvenuta presentazione di quanto previsto all'art.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti da:

- ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli spettacoli;
- pagamento delle tariffe per il noleggio del teatro stabilite dalla Giunta Comunale di Cadelbosco di Sopra;
- proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione/pubblicità autonomamente acquisiti;
- liberalità e contributi ottenuti da soggetti pubblici e privati;
- ricavi derivanti dall'utilizzo dello spazio attrezzato a bar a servizio degli utenti;
- ogni altra entrata derivante da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione oggetto del presente contratto.

3. Il pagamento della 3<sup>o</sup> rata annuale è subordinato alla presentazione da parte del Concessionario, entro il 15 ottobre di ogni anno, di quanto previsto ad avvenuta presentazione di quanto previsto all'art.8. del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 6 (Revisione del corrispettivo)**

1. Ai sensi del DL 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, qualora nel corso di vigenza del contratto si verifichi una variazione riferita alle utenze di gas ed elettricità che determini un aumento/diminuzione del valore della concessione in misura non inferiore al 10% è possibile una revisione del corrispettivo.

2. La revisione è concessa sino ad un massimo di aumento/diminuzione del 20% (al netto del 10% sopracitato) sul valore delle utenze di gas ed elettricità con conseguente

adeguamento del corrispettivo pari alla differenza tra l'aumento/diminuzione del valore delle utenze, eccedente del più o meno 10%, e il valore di partenza.

3. Il valore dell'aumento/diminuzione delle utenze sarà rilevato mettendo a confronto la stagione teatrale di riferimento con quella precedente (la rilevazione sarà effettuato a fine stagione dopo il 30 settembre); successivamente si procederà, se dovuto, ad aumentare/diminuire il corrispettivo fissato in sede di gara.

#### **ARTICOLO 7 - (Utilizzo degli impianti da parte dell'ente)**

1. All'Unione Terra di Mezzo viene riservato l'utilizzo gratuito del Teatro Comunale, sino ad un massimo di n. 20 giornate totali su ogni stagione teatrale, per iniziative direttamente promosse o patrocinate dall'Ente, previa comunicazione al concessionario almeno dieci giorni prima dell'evento e nel rispetto della programmazione teatrale in corso e già concordata.

L'Ente a proprio insindacabile giudizio valuterà a chi concedere le 20 giornate di utilizzo gratuito sopraindicate in un'ottica di programmazione annuale degli eventi.

2. L'Ente si riserva inoltre di usufruire di **n. 5 giornate per ogni stagione teatrale**, nel caso di **attività di teatro/didattico organizzate dai servizi per l'infanzia territoriali o dall'Istituto Comprensivo** di Cadelbosco di Sopra, previo accordo con il concessionario e debita comunicazione almeno dieci giorni prima dell'evento.

3. In caso di superamento delle 20 aperture annue concordate, l'Unione Terra di Mezzo corrisponderà al Concessionario una tariffa d'uso scontata del 50% rispetto a quelle determinate all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Il Concessionario per tutte le giornate sopraindicate si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (apertura e chiusura, gestione impianti, personale di sala, supporto tecnico da parte del proprio personale, addetti all'emergenza e al primo soccorso come previsti da piano della sicurezza, biglietteria e servizio di pulizia con eventuale igienizzazione se necessaria).

#### **ARTICOLO 8 (Obblighi del Concessionario)**

1. Il Concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, come dettagliato nell'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intende integralmente richiamato.

2. Il Concessionario è tenuto a dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire le attività previste dalla presente concessione, in particolare:

- a) direzione artistica del programma proposto;
- b) elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
- c) contratti con le compagnie/artisti ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità (agibilità Enpals, nulla osta ministeriale, permesso generale Siae);
- d) pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
- e) pagamento del cachet alle compagnie/artisti ospiti;
- f) assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli (elettricista, macchinista, fonico ecc.);
- g) assistenza tecnica, fonica, elettrica e scenotecnica fornita da tecnici qualificati (elettricista, macchinista, fonico ecc.) nel numero richiesto dalle varie compagnie/artisti, per tutto il periodo del montaggio e dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo;
- h) gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
- i) progettazione grafica e stampa dei programmi di sala, dei biglietti e degli abbonamenti;
- j) ufficio stampa, redazione di comunicati da inserire sul sito dell'Altro Teatro, sui principali social network, gestione di newsletter;
- k) affissione di manifesti e distribuzione del materiale nel territorio comunale con le agevolazioni riservate al Comune, oltre che consegna dei manifesti nei vari Comuni e pagamento degli oneri relativi;

3. Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relative all'esercizio di tali strutture;
- dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l'Assessorato alla Cultura e l'Area competente;
- dotarsi di proprio personale (dipendente e/o incaricato) quantitativamente e qualitativamente necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei

diritti dei lavoratori, l'Ente potrà richiedere al Concessionario la sostituzione del personale con altro più idoneo. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, presente e futura, ora per allora, verso i propri dipendenti. Il Concessionario si renderà garante che il personale, che svolgerà il servizio in oggetto, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con l'Ente;

- applicare nei confronti del personale (dipendente e/o incaricato), obbligatoriamente maggiorenne, tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente, vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08), lasciando indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità. In caso di assenze, a vario titolo, del personale, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo;

- dotarsi in particolare di personale tecnico esperto nell'uso delle attrezzature teatrali (impianto audio, luci, attrezzature di palcoscenico, ecc.);

- dotarsi di piano di emergenza sottoscritto da tecnico abilitato per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio all'interno della struttura;

- assicurare sempre la presenza di un numero di addetti antincendio e all'esodo come previsto da piano di emergenza, muniti dei relativi attestati come da normativa vigente, tale da garantire l'emergenza antincendio e primo soccorso anche durante le attività gestite dalle Associazioni di cui alla lettera B) dell'Art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- fornire all'Ente all'inizio di ogni stagione teatrale gli attestati degli addetti che prestano servizio come indicato al punto precedente e tenere relativo registro debitamente compilato, indicando i nominativi dei soggetti incaricati come addetti antincendio e come addetti all'esodo ad ogni spettacolo/evento;

- in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarare di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale. Il concessionario dovrà inoltre fornire e fare utilizzare, al proprio personale dipendente o volontario, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'Art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008; dovrà

predisporre altresì il DUVRI nel caso di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura;

- nel caso di utilizzo di personale volontario, inviare ad inizio stagione teatrale l'elenco dei nominativi dei soggetti individuati, provvedendo ad aggiornare con puntualità l'elenco stesso ogni qualvolta avvenga un cambiamento (inserimento o ritiro di uno o più soggetti);

- provvedere alla revisione periodica dei dispositivi e dei presidi attivi e passivi antincendio e al relativo documento di valutazione rischi;

- provvedere alla formazione del personale per la gestione dell'emergenza;

- mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituirlo, alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;

- provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti;

- garantire l'accurata pulizia ad ogni uso dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Le pulizie dovranno essere estese anche alle aree di pertinenza e alle attrezzature utilizzate;

- garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti;

- sostenere le spese relative alle utenze (idriche, elettriche, telefoniche e di riscaldamento) ed ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l'obbligo di intestazione e/o volturazione dei relativi contratti; il concessionario dovrà individuare il terzo responsabile per la gestione della centrale termica ai sensi di legge;

- assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;

- sostenere le spese relative a tutti gli interventi di "manutenzione ordinaria" necessari per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata. All'atto della sottoscrizione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente, un verbale sullo stato di manutenzione degli immobili e degli arredi ed impianti. Tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria devono essere inseriti nel rendiconto annuale di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione in genere, rinnovamento e sostituzione di elementi di finitura degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (elettrici-sanitari-idraulici-illuminotecnici, ecc.) esistenti. L'Ente potrà richiedere l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito della sua attività di gestione del patrimonio, qualora ritenesse che tale manutenzione non venga correttamente eseguita autonomamente dal gestore;

- munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all'espletamento delle attività prestate ivi compresa quella del servizio bar;

- sollevare l'Ente da qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, durante la gestione delle attività oggetto del contratto;

- indicare il nominativo di referente che mantenga costanti contatti con l'Ente.

4. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può, pertanto, eccepire durante la gestione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti alla data di sottoscrizione del contratto, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

5. Il Concessionario alla scadenza del presente contratto dovrà restituire al Concedente l'impianto in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e all'usura del tempo.

6. Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme, protocolli vigenti e futuri per le emergenze sanitarie che potranno sopravvenire (art.29 Capitolato Speciale d'appalto).

#### **ARTICOLO 9 (Obblighi dell'Amministrazione Concedente)**

1. Sono a carico dell'Unione, oltre all'obbligo del corrispettivo di cui al precedente art. 5, l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti ai sensi del successivo art. 12 e le spese di manutenzione straordinaria, ivi comprese quelle connesse alla sicurezza e/o conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi

durante l'uso degli impianti stessi da parte del Concessionario. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono "le opere e le modifiche che abbiano carattere specialistico, straordinario e di saltuariet , necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonch  per modificare, estendere ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio".

2. E' a carico del Concedente:

- assicurazione incendio relativa agli immobili, mobili ed impianti con la precisazione che il Comune di Cadelbosco di Sopra/Unione Terra di Mezzo rinuncia a rivalersi nei confronti del concessionario salvo il caso di dolo;
- adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature;
- verifica periodica dei dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche eseguita da ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.

3. Restano, invece, a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria imputabili ad eventuali danneggiamenti o manomissioni derivanti da scontri o reazioni violente da parte di atleti, pubblico e operatori, durante le gare e/o gli allenamenti.

4. Saranno a carico dei reali utilizzatori le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di eventi/spettacoli anche patrocinati dall'Ente stesso, ferma restando tuttavia la responsabilit  del Concessionario nel caso di omessa custodia. In ogni caso l'Ente che concede il patrocinio per un evento all'interno del teatro   esonerato da ogni responsabilit  relativa all'uso e ad eventuali danni causati, a cose o persone, dagli effettivi utilizzatori.

5. Il Concessionario   tenuto a segnalare con tempestivit  la necessit  di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico del Concedente.

6. Quando, tuttavia, la necessit  di un intervento sia dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dello stesso, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

7. Il Concedente dovr  vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformit  a quanto indicato nel Capitolato Speciale e adottare eventuali

direttive che si rendessero necessarie.

### **ARTICOLO 10 (Responsabilità del Concessionario)**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione del servizio;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e di manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

2. Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria con le modalità previste nel Capitolato, in modo da garantire la piena funzionalità della struttura per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di riconsegna in perfetto stato, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

3. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell'impianto da vizi sopravvenuti e a eseguire tutte le eventuali attività non programmate di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per garantirne la piena fruibilità per tutta la durata del Contratto.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto a proseguire alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro al nuovo gestore.

## **ARTICOLO 11 (Sub-concessione e cessione del contratto)**

1. Il Concessionario, considerata la natura del servizio, mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie di cui potrebbe non essere in grado di assumere in proprio in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in sub-concessione.

2. Nello specifico possono essere sub-concessi solamente i servizi di custodia/guardiana, pulizia, pubblicità commerciale, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

3. Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle prestazioni

relative al complesso delle categorie prevalenti e delle prestazioni principali.

### **ARTICOLO 12 (Biglietti d'ingresso e tariffe di concessione d'uso del teatro a terzi)**

1. Il Concessionario si impegna a praticare, in accordo con l'Ente, una politica dei prezzi tale da consentire la fruizione delle iniziative e delle attività culturali programmate ad una fascia di pubblico il più larga possibile.

Per ogni Stagione Teatrale, la proposta del costo dei biglietti d'ingresso agli spettacoli dovrà essere presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio, così come previsto dagli Artt. 9 e 11 del Capitolato. Gli incassi derivanti saranno introitati dal Concessionario.

2. Al Concessionario è consentito altresì il noleggio del Teatro Comunale "L'Altro Teatro" a terzi, (Enti, Associazioni, Soggetti privati locali e non) per lo svolgimento di attività culturali e ricreative diverse da quelle descritte all'art. 5 del Capitolato, al di fuori delle giornate riservate alla propria programmazione stagionale e a quelle riservate all'Ente, previa applicazione delle tariffe d'uso approvate dalla Giunta Comunale. Detti noleggi sono da comunicare almeno 15 giorni prima dell'utilizzo stesso del teatro all'Assessorato alla Cultura e all'Area competente.

Il corrispettivo della tariffa di concessione d'uso spetta integralmente al Concessionario.

3. E' fatto espresso divieto al Concessionario di concedere in uso la struttura a terzi, al di fuori delle ipotesi sopra previste.

### **ARTICOLO 13 (Garanzie)**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il Concessionario presta la cauzione definitiva di € -----  
(-----) n. ----- mediante Polizza Fidejussoria rilasciata da -----, acquisita in atti al P.G. n.-----. Tale importo, come previsto dall'art.93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, rappresenta il 10% del valore totale, in considerazione del ribasso presentato in sede di gara pari al -----%.

2. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di

inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

3. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione della concessione, resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima rata e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

#### **ARTICOLO 14 (Responsabilità e Assicurazioni)**

1. Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto civile e penale, dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, nel teatro comunale, assumendosi ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che dell'Ente, per qualsiasi attività connessa alla gestione e all'utilizzo del complesso sportivo e dei relativi impianti tecnologici. L'Ente è, pertanto, escluso da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno, a qualunque titolo, al teatro comunale, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all'interno dell'impianto stesso. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.

2. Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

3. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all'interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, aventi caratteristiche di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto).

All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa n.----- rilasciata da ----- - Agenzia di ----- in data ----- acquisita in atti al P.G. n. -----. Detta polizza risulta quietanzata sino al -----, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio e di consegnarne copia all'Unione.

#### **ARTICOLO 15 (Misure di emergenza sanitaria)**

1. Il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative alle emergenze sanitarie, vigenti o future, e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

#### **ARTICOLO 16 (Tracciabilità)**

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti il presente affidamento saranno eseguiti sul conto corrente presso ----- con codice IBAN \_\_\_\_\_

Il Concessionario indica quali soggetti autorizzati al versamento, ricevimento, riscossione e quietanza di somme: Sig./Sig.ra -----.

2. Il Concessionario deve, e si impegna, a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la

variazione.

3. Gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) -----.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13/08/2010 n.136.

5. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-concessionari, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata sopra;

b) di dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i contraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura di Reggio Emilia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/08/20210 n.136.

#### **ARTICOLO 17 (Forza maggiore)**

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevedibili ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni dello stesso:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario o servizi oggetto del contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del servizio. Gli eventi citati non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica quando indicato al seguente art.19. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile e qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità di procedere ciascuna Parte può invocare la risoluzione.

#### **ARTICOLO 18 (Modifiche del contratto)**

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti all'art.175, commi 1 e 4, D.Lgs 50/2016:

- a) lavori e servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento;

- b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della concessione;
- c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016;
- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art.35, comma 1, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e al di sotto del 10% del valore della concessione.

### **ARTICOLO 19 (Sospensione dei servizi)**

1. La sospensione totale o parziale del servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione.

2. Il servizio può essere sospeso:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario;
- impossibilità di accedere a servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario;
- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente o al Concessionario;

b) per ragioni di necessità di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per la cause di Forza Maggiore di cui all precedente art. 17

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di

sospensione di cui alla lettera c), per ragione di sicurezza, necessità e urgenza.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non è stato prestato nonché quello la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza al fatto.

5. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) può disporre la sospensione del servizio, ove possibile, dando preavviso scritto entro il termine di 5 giorni, compilando il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, gli effetti prodotti, i rimedi e le cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa, i mezzi e gli strumenti esistenti rimasti nell'impianto.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo:

- il corrispettivo continuerà ad essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale;
- qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dell'impianto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa del servizio indicando i nuovi termini contrattuali.

#### **ARTICOLO 20 (Sanzioni e penalità)**

1. In caso di inadempimenti relativi agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Concessionario, il Concedente procederà ai sensi dell'art.21 del Capitolato Speciale, che qui si intende interamente riportato.

#### **ARTICOLO 21 (Revoca della concessione, recesso)**

1. Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo procede

alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

2. La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

3. Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.

4. Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

#### **ARTICOLO 22 (Risoluzione delle controversie)**

1. Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e il Concedente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

2. In caso di controversia tra il Concessionario e il Concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

3. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 23 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)**

1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:

- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 11/12/2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia> e che qui si intendono integralmente riportate e di

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare al Concedente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- (Clausola n. 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- (Clausola n. 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.

#### **ARTICOLO 24 (Monitoraggio)**

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi (allegato a), il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'art.8.

#### **ARTICOLO 25 (Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ad esso non materialmente allegato.

#### **ARTICOLO 26 (Elezione di domicilio)**

1. Il Concessionario dichiara che il proprio domicilio legale è eletto in \_\_\_\_\_ . Tutte le intimazioni, le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere effettuate a l'indirizzo sopra indicato.

#### **ARTICOLO 27 (Comunicazioni)**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni

di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle stesse ove consentito dalla legge. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Concedente: [segreteria@unionepec.it](mailto:segreteria@unionepec.it)

- per il Concessionario: -----

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei di utilizzo di tale forma di comunicazione.

### **ARTICOLO 28 (Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ad esso non materialmente allegato (prot.-----).

### **ARTICOLO 29 (Spese contrattuali, disciplina fiscale e registrazione)**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di ----- facciate complete.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto

p. il Concedente (UNIONE TERRA DI MEZZO)

La Responsabile dell'Area Cultura-Sport-Politiche Giovanili

-----

F.to in modalità elettronica

p. il Concessionario (-----)

Il Legale rappresentante

-----

F.to in modalità elettronica

Il Vice Segretario Rogante dell'Unione Terra di Mezzo

-----

F.to in modalità elettronica